



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 24/CSAT del 30 Gennaio 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 22 e il 27 Gennaio 2025
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro

Reclamo della società CALES SPORTING CLUB in riferimento al C.U. n. 36/C5 del 23.12.2024.

Gara – Futsal Casilinum Adv / Cales Sporting Club del 21.12.2024 – Campionato C5 – C2, girone A.

Squalifica Cipro Antonio fino al 30/6/2025

La società Asd Cales Sporting Club proponeva ritualmente reclamo avverso il provvedimento di inibizione fino al 30/6/2025 adottato dal Gst nei confronti del dirigente della società reclamante. Sig. Antonio Cipro, e pubblicato sul CU n. 36/C5 del 23/12/2024. La società reclamante deduceva che il dirigente, sig. Cipro Antonio, a differenza di quanto riportato dal DDG nel referto, non aveva né protestato con veemenza nei confronti di una decisione arbitrale né aveva spinto l'arbitro sbilanciandolo. Il dirigente, invece, al momento della espulsione di un proprio calciatore, aveva avvicinato l'arbitro per chiedere spiegazioni del provvedimento ed aveva cercato di attirare l'attenzione di quest'ultimo poggiando la mano sulla spalla. In relazione, poi, alla circostanza che al termine della gara il dirigente Cipro Antonio avrebbe avvicinato il DDG invitandolo a manomettere il referto di gara inserendo la espulsione per doppia ammonizione del proprio calciatore, la reclamante precisa che il predetto dirigente aveva chiesto al DDG esclusivamente la motivazione della espulsione del calciatore.

Avrebbe chiesto, cioè, al DDG se l'espulsione era stata effetto di una doppia ammonizione o di un rosso diretto. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento del reclamo con conseguente riduzione della sanzione disciplinare anche perché quanto dedotto risultava ampiamente provato dal filmato allegato alle impugnativa e perché alcuna violenza era stata perpetrata dal dirigente nei confronti del DDG.

Preliminarmente la Corte adita rileva che le è inibito l'utilizzo o la visione come mezzi di prova, di filmati prodotti dalla società per cui, per avere migliore contezza circa i fatti per come realmente accaduti, provvedeva a convocare il DDG al fine di fornire chiarimenti. Il DDG, in sede di audizione, precisava che in realtà il dirigente Cipro Antonio appoggiava la mano sulla sua spalla operando una leggera pressione, non sbilanciando la persona e precisando, altresì, che non aveva accusato alcun dolore in conseguenza di tale azione. Confermava, poi, per il resto quanto dedotto nel referto di gara. Alla luce di quanto esposto, la Corte, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto e sentito a chiarimenti il DDG, ritiene che nella fattispecie alcuna violenza è stata commessa e/o perpetrata dal dirigente Cipro Antonio nei confronti del DDG per cui la sanzione della inibizione fino al 30/06/2025 appare eccessiva ed estremamente gravosa **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accoglie il reclamo, e per l'effetto riduce l'inibizione inflitta al sig. Cipro Antonio fino al 31/03/2025.

Dispone non incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2025

Il Presidente C.S.A.T. f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro

Reclamo della società ALVGINANO CALCIO in riferimento al C.U. n. 35/ A.G. del 19.12.2024.

Gara – Alvignano Calcio / Academy San Nicola del 15.12.2024 – Campionato Under 16 Regionale, girone B. Perdita della gara.

La società Asd Alvignano Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul CU n. 35 del 19/12/2024/ag, con la quale il GST disponeva la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nei confronti della società reclamante infliggendo alla stessa l'ammenda di euro 800.00 e disponendo che la prossima gara interna fosse disputata a porte chiuse. Deduceva la società reclamante che non era accaduto nulla di quanto evidenziato dal DDG nel referto di gara bensì lo stesso era stato costretto a sospendere la gara in quanto in preda ad un attacco di ansia così come, peraltro, comunicato telefonicamente al proprio designatore. In particolare, i cancelli di accesso alla terreno di gioco non risultavano danneggiati e ciò poteva essere confermato anche dal dirigente e dall'allenatore della squadra avversaria. Concludeva la reclamante per l'annullamento delle sanzioni comminate, e in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione ridotta anche in via equitativa. La CSAT alla luce di quanto dedotto nel referto di gara e nell'impugnativa, dispone l'audizione del DDG al fine di fornire chiarimenti circa la decisione di sospendere definitivamente la gara ma soprattutto di verificare se il DSDG avesse o meno osservato tutte le direttive in materia prima di proceder alla sospensione. In sede di audizione, il DDG ha precisato che il clima tra i contendenti era abbastanza teso ma sino al momento della sospensione non vi erano stati incidenti e/o atti violenti. Il pubblico presente non era numeroso ma attraversavano i cancelli, al termine del primo tempo, alcuni di essi entravano sul terreno di gioco senza però assumere atteggiamenti minacciosi nei confronti di nessuno dei tesserati né tantomeno nei confronti del DDG. Quest'ultimo, poi, precisava che prima di decidere la sospensione definitiva non invitava né il capitano né i dirigenti della squadra di casa ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la chiusura dei cancelli al fine di consentire la prosecuzione della gara né provvedeva a chiamare le Forze dell'Ordine. La CSAT, pertanto, letti il referto di gara ed il reclamo così come proposto e sentito il DDG in sede di audizione ritiene che, nella fattispecie, non sussistevano motivazioni valide per procedere alla sospensione definitiva della gara. Il clima sebbene teso avrebbe comunque consentito la prosecuzione della gara né il DDG ha ritenuto invitare, quei pochi spettatori che avevano invaso il terreno di gioco senza, peraltro, assumere atteggiamenti intimidatori e/o oltraggiosi nei confronti dei tesserati delle due squadre e nei confronti del DDG, a rientrare sugli spalti. Appare, poi, strano che la società reclamante, che al momento della sospensione definitiva della gara conduceva per 3-1, non si fosse prodigato a porre in essere quanto necessario per proseguire la gara ove mai fossero stati compulsati in tal senso i propri dirigenti dal DDG. Pertanto, alla luce di quanto esposto, ritenuto che non sussistevano validi motivi per la sospensione definitiva della gara. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto dispone la ripetizione della gara, inviando alla segreteria dell'Attività Giovanile per la fissazione della nuova data. Dispone non incamerarsi la tassa già versata

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2025

Il Presidente C.S.A.T. f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società REAL STELLA CILENTO in riferimento al C.U. n. 33/ D.P. Salerno del 9.01.2025.

Gara – Spes Ascea / Real Stella Cilento del 5.01.2025 – Campionato 3° Categoria - SA, girone D.

Ripetizione della gara

La società Real stella Cilento proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul CU n.33/d.p. Salerno del 9/1/25, con la quale il GSt aveva disposto la ripetizione della gara per causa di forza maggiore. Deduceva la società reclamante che la Asd Spes Ascea dichiarava che era stata informata della indisponibilità del campo solo il giorno antecedente alla disputa della gara (4/1/25) quando, invece, le ordinanze sindacali,

che autorizzava lo svolgimento di una manifestazione presso lo stadio dove si sarebbe dovuta svolgere la partita, era stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ceraso in data 2/1/25, pertanto, in tempo utile per reperire un altro campo da gioco. Concludeva la società reclamante per la revoca della delibera impugnata, per l'accoglimento del reclamo nella parte in cui si prevedeva la vittoria a tavolino in favore della Asd Real Stella Cilento alla luce dell'obbligo della società ospitante di garantire la disponibilità del campo di gioco e, in caso di impedimenti, di attivarsi tempestivamente per trovare soluzioni alternative. La CSAT, letti il referto di gara, la documentazione ad esso allegata, ed il reclamo così come proposto, e le controdeduzioni, della società Asd Spes Ascea, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. Dall'esame della documentazione, la Corte adita rileva che la delibera sindacale, che disponeva lo svolgimento di una manifestazione sul terreno di gioco dove doveva avere luogo la gara in oggetto, era stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 2/1/2025 è in tempo utile, pertanto, per la società ospitante al fine di reperire altro campo. Inoltre, dagli atti non si evince né si rileva che seppure la società ospitante fosse venuta a conoscenza della manifestazione il giorno antecedente quella fissata per la disputa della gara, nulla ha comunicato a mezzo pec alla Delegazione di Salerno, organizzatrice del Campionato. Rilevato, pertanto che la squadra ospitante ha l'obbligo di garantire la disponibilità del campo di gioco e, in caso di impedimenti, deve attivarsi tempestivamente per trovare soluzioni alternative. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto revoca la delibera pubblicata sul C.U. n. 33/ D.P. Salerno del 9.01.2025; infligge la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in favore della Società Real Stella Cilento, ex art.10 comma 1 CGS.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società PROTOPISANI SOCCER in riferimento al C.U. n. 17/GST del 18.12.2024.

Gara – Protopisani Soccer / Real San Giovanni del 8.12.2024 – Campionato 2° Categoria, girone B. Perdita della gara Protopisani Soccer.

La società Asd Protopisani Soccer proponeva reclamo avverso la delibera, pubblicata sul CU n.17/GST del 1/2/2024, con la quale il Gst, accogliendo il ricorso della società Real San Giovanni, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 alla società ASD Protopisani Soccer nonché la squalifica del calciatore Mancuso Salvatore della società Asd Protopisani Soccer per 1 giornata e l'ammenda di euro 600.00 alla medesima società perché tutti i calciatori in campo, con il loro atteggiamento. Costringevano il DDG e revocare l'espulsione comminata ad un loro compagno di squadra. Deduceva la società reclamante che il provvedimento del GST appariva contraddittorio nella motivazione rispetto a quanto evidenziato nella premessa e che, comunque, la gara era terminata nella piena regolarità. Il DDG, infatti, a dire della reclamante, non aveva subito alcuna minaccia né alcuna pressione da parte dei tesserati della società reclamante al momento della espulsione del calciatore Mancuso Salvatore. Concludeva la reclamante per accertare e dichiarare un errore tecnico del DDG, per non avere fatto allontanare del terreno di gioco il calciatore espulso ordinato la ripetizione della gara e la revoca dell'ammenda per euro 600,00 inflitta alla società; in via subordinata, la reclamante chiedeva omologarsi la gara con il punteggio conseguito sul campo di 3-1 a favore della stessa revocando sia l'ammenda di euro 600.00 inflitta alla società sia la squalifica di una giornata inflitta al sig. Mancuso Salvatore. Ancora in via più gradata e nella ipotesi di rigetto del reclamo, chiedeva di infliggere alla società una ammenda di importo non superiore ad euro 200.00. La società Asd Real san Giovanni faceva pervenire delle controdeduzioni evidenziando la infondatezza delle argomentazioni dedotte dalla società avversaria e concludeva per il rigetto del reclamo. La CSAT, letti gli atti ufficiali le documentazioni allegato, il reclamo e le controdeduzioni, preliminarmente rileva che la società Asd Protopisani Soccer non ha notificato alla controparte il preannuncio di reclamo o comunque non ha prodotto prova della ricevuta di avvenuta consegna del suddetto preannuncio e nulla precisa circa la tassa di accesso alla Giustizia Sportiva né da prova del versamento dello stesso, violando quanto disposto dall'art. 76 CGS, comma 2. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 17/GST del 18.12.2024.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società FUTSAL CASILINUM ADV in riferimento al C.U. n. 41/C5 del 9.01.2025.

Gara – Futsal Crisci / Futsal Casilinum Adv del 4.01.2025 – Campionato C5/C2, girone A.

Squalifica 4 gare D'Onofrio Antimo.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, la società Asd Futsal Casilinum Adv propone reclamo avverso la squalifica per 4 giornate inflitta al sig. D'Onofrio Antonio il quale, dopo aver commesso un fallo, si dirige verso l'avversario e lo colpisce con un pugno all'altezza dell'addome, assumendo eccessiva severità della pena, la genericità della contestata condotta ed erronea applicazione ed erronea applicazione dell'art.38 del CGS. L'esame del referto di gara conferma la circostanza della condotta violenta del D'Onofrio Antimo ma al contempo, non individua l'avversario colpito ne precisa se il fallo abbia o meno determinato un danno fisico. Ritiene pertanto che la condotta violenta del calciatore rientri nella sanzione minima di cui all'art. 38 CGS e non sia di particolare gravità. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al sig. D'Onofrio Antimo a tre (3) giornate di gara.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società ASD PUGLIANO CALCIO in riferimento al C.U. n. 18/D.P CASERTA del 30.12.2024.

Gara – Asd Pugliano Calcio / Asd Real Spartacus del 21.12.2024 – Campionato 3° Categoria- CE, girone B.

Ripetizione della gara.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società reclamante si duole che l'errore del DDG non ha influenzato il regolare svolgimento della gara fino a quel momento, e che la gara era sul risultato di 2-1 in loro favore non essendoci episodi di violenza o comunque tali da dover sospendere la gara, aggiunge altresì che il Gst ha erroneamente applicato l'art. 10 comma 5 CGS, chiedendo che la partita proseguisse dal minuto dell'interruzione. La Corte, rilevato l'errore tecnico arbitrale, confermando la pubblicazione della delibera del Gst di primo grado della delegazione di Caserta, ai sensi dell'art. 10 comma 5 CGS, ritenendo la stessa decisione adeguata, in quanto il DDG senza motivo interrompeva definitivamente la gara. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 18/D.P Caserta del 30.12.2024. Manda alla segreteria della Delegazione di Caserta per la fissazione della data della gara in oggetto.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società POL. R. SANNICOLESE in riferimento al C.U. n. 33/AG del 12.12.2024.

Gara – Fc Sporting Pianura Au / Pol. R. Sannicolese del 7.12.2024–Campionato under 17 regionale, girone B.

Squalifica 10 gare Taricone Francesco e Acconcia Francesco; ammenda 600 euro.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società, rileva che il medesimo va accolto parzialmente. Invero, la società Pol. R. Sannicolese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo sul quale viene riportata la squalifica dei calciatori Taricone Francesco e Acconcia Francesco per dieci (10) gare ciascuno e l'ammenda di euro 600.00. Assume la società che dopo il triplice fischio finale il portiere Taricone Francesco sia stato aggredito alle spalle, per difendersi ha ingaggiato una colluttazione epilogata nella gravissima rissa in campo. La Corte, esaminati gli atti e l'analitico referto di gara, evidenzia che la rissa scoppiata dopo il triplice fischio finale, conferma che è stato il portiere della società Pol. R. Sannicolese Taricone Francesco ad avere innescato la rissa. Evidenzia che non proporzionata appare l'ammenda comminata alla società Po. R. Sannicolese. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accoglie parzialmente il reclamo, e per l'effetto conferma le squalifiche di 10 giornate per i calciatori Taricone Francesco e Acconcia Francesco pubblicata sul C.U. n. 17/GST del 18.12.2024; riduce la squalifica ad euro 400 di ammenda.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 30 Gennaio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**